

Autonomia privata dei coniugi e crisi matrimoniale

Nota a Cass. n. 20415/2025

Giulia Stano¹

Sommario: 1. La pronuncia della Cassazione n. 20415/2025 sui patti tra coniugi diretti a regolare i rapporti patrimoniali in caso di separazione. - 2. Evoluzione dell'idea di autonomia privata in materia familiare. - 3. L'autonomia negoziale dei coniugi in vista della crisi matrimoniale nella sentenza Cass. n. 23713/2012. - 4. Altre pronunce recenti in tema. - 5. Conclusioni.

1. La pronuncia della Cassazione n. 20415 /2025 sui patti tra coniugi diretti a regolare i rapporti patrimoniali in caso di separazione

Con recente ordinanza la Corte di cassazione si è pronunciata sulla validità dei patti patrimoniali tra coniugi, confermando che è valido il patto tra coniugi volto “a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvenire una crisi matrimoniale” (Cass. ord. 20415/2025)².

La questione non è nuova: la Cassazione ha fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando alcuni precedenti.

Già con sentenza n. 8109/2000 la Corte, pur confermando l'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, ha precisato che “è valido l'accordo oggetto di causa (con il quale i coniugi avevano convenuto che, in caso di divorzio, l'uno avrebbe corrisposto all'altra una somma di danaro mensile), perché avente «la funzione di porre fine ad alcune controversie di

¹ Magistrata addetta all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione.

² Cass. 21 luglio 2025, n. 20415. Questo il caso: il marito separato aveva chiesto di accertarsi la nullità, per contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative di legge, dell'accordo con cui aveva riconosciuto che la moglie aveva contribuito con il proprio reddito di lavoro al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento di cui egli era unico proprietario, e che l'importo depositato su un conto corrente bancario proveniva dall'eredità dei genitori della stessa, e si obbligava, in caso di separazione, a versarle la somma di € 146.400,00. La moglie, a sua volta, rinunciava ad alcuni beni (imbarcazione, arredo dell'appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente) in favore del marito. Le sentenze di merito hanno rigettato la domanda, affermando la piena validità dell'accordo.

natura patrimoniale insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all'eventuale pronuncia di divorzio»³.

Con successiva sentenza n. 23713 del 2012 è stata affermata la validità dell'impegno negoziale assunto dai nubendi per il caso di fallimento del matrimonio "in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale"⁴.

Con una recente pronuncia la Corte ha ribadito che - se pure è vero che "ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze.... e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio", tale "principio è suscettibile di deroga tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale" (Cass., ord. 15 maggio 2024, n. 13366)⁵.

Sempre in tema di accordi *a latere*, cioè di pattuizioni stipulate in vista del nuovo assetto economico che si prospetta in conseguenza della separazione o del divorzio, e il cui contenuto non è trasfuso nel decreto di omologa o nella sentenza, con successiva pronuncia (n. 18843/2024) ⁶ la Corte ha affermato che "gli accordi c.d. precedenti o coevi sono validi se, rispetto al provvedimento giurisdizionale, si pongono in posizione di conclamata ed incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo del giudice, mentre quelli c.d. successivi sono validi se non contrastano con l'art. 160 c.c. e rispondono all'esigenza di

³ Cass. 14 giugno 2000, n. 8109.

⁴ Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713.

⁵ Cass. 15 maggio 2024, n. 13366: nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto invalido l'accordo, raggiunto in vista della separazione, di suddivisione in quote diseguali delle spese familiari, e quindi dichiarato irripetibili le somme pagate da uno dei coniugi.

⁶ Cass. 10 luglio 2024, n. 18843. Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il patto con cui il marito si obbligava a corrispondere alla moglie una somma aggiuntiva a quella stabilita dalle parti come assegno di divorzio fosse assoggettabile a revisione ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898/1970.

adeguare i singoli aspetti degli accordi all'esperienza reale del nucleo familiare” (Cass. 10 luglio 2024, n.18843).

2. Evoluzione dell'autonomia privata in materia familiare

La Cassazione ha da tempo riconosciuto “l'importanza della negozialità nella fase di crisi della vita coniugale”⁷: già nella sentenza n. 2788/1991, difatti, ha affermato che “ciascun coniuge ha il diritto di subordinare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici”⁸.

Come sottolineato dalla dottrina, la legislazione civilistica in materia di separazione e divorzio contiene numerose disposizioni che regolano la definizione non contenziosa del procedimento e attribuiscono rilievo all'autonomia privata⁹, prevedendo accordi di contenuto patrimoniale: l'art. 155, comma 7, c.c., secondo cui il giudice deve “tenere conto” dell'accordo delle parti nell'assumere i “provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento”, così come l'art. 158, cpv., c.c. che si riferisce all’ “accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli”; l'art. 711, comma 3, c.p.c., secondo cui “se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”, e l'art. 4, comma 13, della l. n. 898/1970, come modificato dall'art. 8, l. n. 74/1987: “la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

⁷ E. FABIANI - L. PICCOLO, *Gli accordi tra coniugi aventi ad oggetto i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite e delle prassi dei Tribunali: ruolo dei cancellieri e possibile ruolo degli ausiliari giudiziari e del notaio*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 66-2022/PC, 3.

⁸ In particolare, Cass., Prima sezione civile, 5 luglio 1984, n. 3940, nonché la nota Cass., Prima sezione civile, 14 giugno 2000, n. 8109, est. Salmè, in *Giur. it.*, 2000, I, 1, c. 2229, con nota di L. BARBIERA, che ha affermato la validità dell'accordo transattivo volto a porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all'eventuale pronuncia di divorzio, sebbene una parte di tale accordo fosse stata trasfusa nei patti di separazione consensuale e il rapporto nascente dalla transazione fosse idoneo ad avere un qualche rilievo sui rapporti economici conseguenti alla pronuncia di divorzio, “non essendovi alcun nesso di strumentalità o di consequenzialità necessaria tra detta separazione e il futuro ed eventuale divorzio”.

⁹ Cf. G. OBERTO, *I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.*, n. 2, 1° marzo 1995, 155.

Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo”, così come l'art. 5, comma 8, della medesima l. n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 della l. n. 74/1987, secondo cui "su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico".

In ambito fiscale sono presenti altri indici normativi rilevanti¹⁰.

È noto il dibattito che ha condotto al superamento della concezione di ordine pubblico della famiglia fondato su interessi e prerogative collegati agli status familiari¹¹: concezione che affermava senza riserve l'invalidità dei *prenuptial agreements*, evolutasi da una nullità di protezione in favore del soggetto debole ed approdata poi all'orientamento che ne afferma la sicura validità, sul presupposto che l'art. 160 c.c. - su cui essa era fondata - riguarda la vita coniugale nel suo svolgimento (ed è quindi riconnesso agli obblighi di contribuzione di cui agli artt. 143 e 148 c.c.), non invece la fase

¹⁰ Si tratta dell'articolo unico della l. n. 260 del 1976, n. 260 (Interpretazione autentica dell'art. 8 della tariffa, allegato a, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale), secondo cui “le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonché quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e, della tariffa, allegato a, parte I, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634”, e dell'art. 8, lett. f, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

¹¹ La nullità era ricondotta, nel vigore del codice del 1942, alla norma contenuta nell'art. 160 c.c., in materia di comunione legale, secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Il riferimento fondamentale sulla trasformazione di paradigma è, come noto, H.S. MAINE, *From status to contract*, in *Ancient Laws: Its Conventions with Early History of Society and Its Relations to Modern Ideas*, London, Murray, 1906, trad. a cura di S. RODOTÀ, poi confluito in S. RODOTÀ, *Il diritto nella società moderna*, Bologna, 1971. In Italia la concezione istituzionalista della famiglia e degli status familiari si deve fondamentalmente alla dottrina di A. CICU, *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, Bologna, 1914 (rist. 1978), in cui la famiglia è accostata agli organismi di diritto pubblico. Per una ricostruzione storica del diritto di famiglia moderno si veda V. FROSINI, *Il diritto di famiglia nella teoria generale del diritto*, in *Foro it.*, 1977, parte II, 84 ss., che sottolinea come la concezione di Cicu, cresciuta “nell'atmosfera dell'idealismo giuridico italiano del Novecento”, rientri nella “concezione hegeliana di una famiglia racchiusa nell'organismo etico dello Stato”. Sull'invalidità dei *prenuptial agreements* si vedano: G. GABRIELLI, *Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 695 ss.; E. DALMOTTO, *Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dell'assegno di divorzio*, in *Giur. it.*, 1993, c. 344 ss.; A. TRABUCCHI, *Assegno di divorzio: attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati*, *ibidem*, 1553 ss.; L. BARBIERA, *Il divorzio dopo la seconda riforma*, Bologna, 1988, 108. Si legge in A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 213 ss., che “l'incompatibilità della dimensione contrattuale anche con il regolamento degli interessi prettamente patrimoniali si traduceva nel codice del '42 nell'immodificabilità delle convenzioni durante il matrimonio (art. 162 c.c., prima della riforma) e nel divieto di donazioni tra coniugi (art. 781 c.c.), norma poi fulminata d'incostituzionalità dal giudice delle leggi” con la sentenza n. 91 del 27 giugno 1973, in *Foro it.*, 1973, I, c. 2014 ss., con nota di A.C. JEMOLO.

di crisi del rapporto¹². Si è sostenuto, in particolare, da un lato che l'accordo tra i coniugi non condiziona il loro comportamento processuale nel giudizio di divorzio, dall'altro che il contenuto del contratto non consiste nella modifica dello status ma nel regolamento patrimoniale, che trova in tale modifica il proprio presupposto¹³.

Già nel 1945 Santoro Passarelli, nel saggio *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*¹⁴, aveva individuato i tratti distintivi del negozio giuridico familiare nell'applicazione di adattamenti¹⁵ volti alla realizzazione di un interesse superiore a quello dei singoli componenti e conformativo della loro autonomia, determinando il chiaro passaggio verso la privatizzazione delle relazioni familiari¹⁶.

I cambiamenti più radicali nel sistema delle norme sull'istituto familiare sono però intervenuti con le leggi sul divorzio¹⁷ e di riforma del diritto di famiglia¹⁸, che hanno consentito la possibilità di sposarsi tra divorziati e introdotto la parificazione dei figli naturali ai figli legittimi e la disciplina dell'affiliazione; si è così portato a compimento un processo di *politicizzazione* della famiglia, dovendosi così intendere l'affermarsi di un "modello politico di conduzione della vita domestica" come equilibrio fra poteri e doveri e la realizzazione di un "governo della famiglia"¹⁹.

¹² G. OBERTO, *I contratti nella crisi coniugale*, Milano, 1999; ID., *Sulla natura disponibile degli assegni di separazione e divorzio: tra autonomia privata e intervento giudiziale*, in *Fam. dir.*, 2003, 389 ss.; ID., *Gli accordi preventivi sulla crisi coniugale*, in *Famiglia*, 2008, 25 ss.; ID., *Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino*, in *Fam. dir.*, 2012, 803 ss.; ID., *Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale*, *ibidem*, 69 ss. Si è sostenuto, peraltro, che tale posizione non pare tenere conto della indisponibilità dell'assegno divorzile: cf. I. MARGELLI, *Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra i coniugi: accordi prematrimoniali e divorzio come condizione sospensiva nella sentenza n. 23713/2012 della Corte di cassazione*", in *Rass. dir. civ.*, 3/2014, 896.

¹³ Nello stesso senso M. COMPORTI, *Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio*, in *Foro it.*, 1995, c. 105 ss.; L. BALESTRA, *Gli accordi in vista del divorzio: la Cassazione conferma il proprio orientamento*, in *Corr. giur.*, 2000, 1023 ss.; G. FERRANDO, *Crisi coniugale e accordi intesi a definire gli aspetti economici*, in *Famiglia*, 2001, 245 ss.; V. CARBONE, *Accordi deflattivi della crisi coniugale*, in *Fam. dir.*, 2000, 429.

¹⁴ F. SANTORO PASSARELLI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Dir. e giur.*, 1945, 3 ss., poi confluito in ID. *Saggi di diritto civile*, vol. I, Napoli, 1961, 381 ss.

¹⁵ *Op. cit.*, 4.

¹⁶ Cf., tra gli altri, sulla cd. privatizzazione del diritto di famiglia conseguente all'affermarsi del tipo familiare fondato su relazioni paritarie, M. GIORGIANNI, *Problemi attuali di diritto familiare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 749 ss.; M. COMPORTI, *Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio*, *cit.*; M. SESTA, *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, in *Studi in onore di P. Rescigno*, Milano, 1998, vol. II, t. I, 811 ss.; G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, dir. da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, VI, t. I, Milano, 2002, 85 ss.

¹⁷ Legge 1° dicembre 1970, n. 898.

¹⁸ Legge 19 maggio 1975, n. 151.

¹⁹ In questi termini ancora V. FROSINI, *op. cit.*, 90, con rinvio a F. SANTORO PASSARELLI, *Il governo della famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, 1961, vol. I, 400 e ss., e alle altre citazioni ivi contenute.

Le riforme radicali degli anni Settanta del secolo scorso hanno determinato cioè da un lato la rottura del modello di famiglia chiuso e gerarchico²⁰, o comunque intrinsecamente collegato alla natura collettiva, e quindi egualmente indisponibile da parte dei singoli componenti, degli interessi protetti dalla disciplina in materia familiare²¹, dall'altro l'apertura al modello di unione "fra persone tenute insieme da affetti e interessi legati ad una situazione giuridica"²², con la conseguente irruzione nell'ambito del giuridicamente rilevante di "altre situazioni alle quali possono essere riconosciute la qualifica, la dignità e la tutela della famiglia . . . Famiglia legittima, famiglia naturale e famiglia adottiva possono cioè coesistere"²³.

3. L'autonomia negoziale dei coniugi in vista della crisi matrimoniale nella sentenza Cass. n. 23713/2012

Nella sentenza n. 23713/2012²⁴, richiamata nella pronuncia in commento, la Corte di cassazione si è pronunciata in un caso nel quale i nubendi, nel giorno precedente il matrimonio, avevano stipulato un accordo secondo cui la moglie, nell'ipotesi di fallimento della vita coniugale, avrebbe trasferito al marito un immobile di sua proprietà a titolo di indennizzo per le spese da lui sostenute per la ristrutturazione di altro immobile di proprietà della cedente, destinato a casa coniugale, e il marito avrebbe trasferito alla moglie un titolo BOT del controvalore di venti milioni di vecchie lire.

La Corte d'appello aveva ritenuto che l'accordo, di cui l'attrice aveva sostenuto la nullità per violazione dell'art. 160 c.c., fosse valido.

Rigettando il ricorso, la Cassazione ha confermato l'interpretazione della Corte di merito secondo cui l'obbligo assunto dalla moglie doveva essere considerato come una specie di *datio in solutum* (sostitutivo della

²⁰ S. RODOTÀ, *La riforma del diritto di famiglia alla prova. Principi ispiratori e ipotesi sistematiche*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Atti del convegno organizzato dal Sindacato avvocati e procuratori di Milano e Lombardia, a c. di C. DELITALA e G. MINOLI, Milano, 1976, ha sostenuto che la riforma del diritto di famiglia ha contribuito allo smantellamento della cultura del dispotismo riflessa dall'organizzazione familiare autoritaria e gerarchica, come ritenuto dalla Scuola di Francoforte. Parla di relazione familiare *asimmetrica* A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, cit., 224.

²¹ In questo senso C. DONISI, *Limiti all'autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, 494 ss., nonché R. AMAGLIANI, *Autonomia privata e diritto di famiglia*, Torino, 2005, *passim*.

²² *Ibidem*. A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, cit., 216 s., evidenzia che tra i riflessi di questa evoluzione vi è anche la "tendenza a guadagnare nuovi spazi alla responsabilità extracontrattuale, rimuovendo l'immunità che aveva sottratto quest'area del diritto privato al principio del *neminem laedere*": cf., di recente, la significativa Cass., Prima sezione civile, 8 gennaio 2025, n. 375, est. Reggiani, sul danno endofamiliare da protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio.

²³ L. CAMPAGNA, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, 1966, 96, citato ancora una volta da V. FROSINI, *op. cit.*, 90.

²⁴ Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713.

restituzione di somme) e il fallimento del matrimonio apprezzato non come causa genetica dell'accordo, ma come mero evento condizionale. Sicché un tale accordo tra le parti deve intendersi come "libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo (*rectius*: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, secondo l'inquadramento effettuato dal giudice a quo". D'altro canto, la condizione del fallimento del matrimonio non si pone in contrasto con norme imperative (nella specie, con il dovere reciproco di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., che deve intendersi richiamato dall'art. 160 c.c.), l'ordine pubblico e il buon costume, in quanto "nell'ambito di una stretta solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una "sospensione" appunto, che cesserà con il "fallimento" del matrimonio, e con il venir meno, provvisoriamente con la separazione, e definitivamente con il divorzio, dei doveri e diritti coniugali". Il fallimento del matrimonio deve quindi considerarsi come condizione sospensiva, non meramente potestativa, lecita di un contratto atipico, volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, secondo comma, c.c.

La Cassazione si è così lasciata alle spalle la visione della famiglia come nucleo immodificabile che non tollera la separazione degli interessi patrimoniali dei coniugi, approdando all'idea che il sostentamento della stessa non possa essere considerato come l'unica causa di ogni spostamento patrimoniale ingente e che lo status coniugale avrebbe funzione di condizione sospensiva dell'applicazione della disciplina contrattuale generale, in termini analoghi alla previsione della sospensione della prescrizione tra coniugi (art. 2941 c.c.)²⁵.

Come precisato dalla Corte, in questo caso non può parlarsi di accordo prematrimoniale, da considerarsi nullo per illiceità della causa, in quanto il patto non regola l'intero assetto dei rapporti economici tra i coniugi o aspetti rilevanti degli stessi, come la corresponsione di un assegno, ed in mancanza di indici rilevanti, come la notevole sproporzione tra le prestazioni che potrebbe costituire - nell'assetto convenuto - un vero e proprio prezzo del consenso al mutamento di status o una sanzione dello stesso²⁶.

²⁵ In questi termini, I. MARGELLI, *Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., 901 s.

²⁶ *Ibidem*. Si vedano, sulla questione, anche i riferimenti già citati innanzi.

In definitiva, pur nella cornice di altre pronunce ispirate agli stessi principi, tale sentenza ha il pregio di avere stabilito con chiarezza “il diritto dei coniugi di disporre del loro patrimonio in vista dello scioglimento dell’unione matrimoniale, in assenza di condizioni di disparità e di sproporzione delle prestazioni patrimoniali da eseguire”²⁷, circoscrivendo le ipotesi di nullità dei patti in questione ai casi di indisponibilità strettamente desumibili dall’art. 160 c.c., secondo la linea evolutiva dei rapporti sociali. E tale risultato interpretativo è stato conseguito proprio valorizzando l’elemento della condizione²⁸, svincolando cioè il mutamento di status dalla causa del contratto.

4. Altre pronunce recenti in tema

Nelle più recenti pronunce n. 13366/2024 e n. 18843/2024²⁹, entrambe richiamate nella sentenza in commento, si afferma che in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi) il controllo del giudice sull’accordo dei coniugi ha sola valenza esterna in relazione ai diritti indisponibili “attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti”³⁰ e che nell’ipotesi di accordi *a latere*, stipulati “a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza”, ai sensi dell’art. 4 l. n. 898/1970 e d.l. n.

²⁷ *Ibidem*, 905, cui si rinvia anche per i riferimenti in nota 39. Nel testo, peraltro, si evidenziano anche alcune criticità della soluzione adottata dalla S.C. e i dissensi suscitati dalla pronuncia. In particolare, vi si sostiene che il ricorso alla condizione per giustificare la liceità del patto non sarebbe stato adeguatamente argomentato e che occorre chiedersi “come possa il divieto di legge venir meno semplicemente spostando lo status da elemento essenziale ad elemento meramente accidentale del negozio” (*ibidem*, 907).

²⁸ Come ricordato da I. MARGELLI, *Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., 907 s., in nota 44, “... partendo dal presupposto che la condizione è illecita non quando sono dedotti in condizione fatti contrari ai buoni costumi o illegali, bensì quando è illegale o immorale far dipendere un certo effetto da un determinato fatto, autorevole dottrina afferma che possono senz’altro essere dedotti in condizione comportamenti che non possono costituire oggetto di un’obbligazione perché carenti del carattere della patrimonialità o perché incoercibili”, con riferimento a R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2004, 146. Sicché alcuni, vi si legge ancora, “in applicazione di questo principio, con specifico riferimento allo status giustificano proprio mediante la deduzione in condizione dello scioglimento del vincolo matrimoniale la validità degli accordi prematrimoniali”, con riferimento, tra gli altri ivi citati, a A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Tratt. dir. civ. it.* Vassalli, III, Torino, 1950, 54.

²⁹ Cass., 15 maggio 2024, n. 13366; Cass., 10 luglio 2024, n. 18843.

³⁰ Cass., n. 13366/2024: sicché è stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto invalido l’accordo di suddivisione delle spese familiari, per il periodo della separazione, in quote diseguali, ed aveva escluso la ripetibilità delle somme eccedenti la quota pattuita “in quanto effettuate per i bisogni della famiglia ed espressione della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.p.c.”.

132/2014, conv. in l. n. 162/2014, “gli accordi c.d. precedenti o coevi sono validi se, rispetto al provvedimento giurisdizionale, si pongono in posizione di conclamata ed incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo del giudice, mentre quelli c.d. successivi sono validi se non contrastano con l'art. 160 c.c. e rispondono all'esigenza di adeguare i singoli aspetti degli accordi all'esperienza reale del nucleo familiare”³¹.

La Corte afferma, nella seconda pronuncia, che gli accordi raggiunti in occasione e per via della crisi coniugale ma estranei all'oggetto del giudizio di divorzio³² (in quanto non riguardanti status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale, ma ad esempio trasferimenti immobiliari o transazioni) “sono certamente validi, ma, trattandosi di veri e propri contratti (art. 1321 c.c.), si sottraggono alla valutazione del giudice in sede di giudizio ex art. 9 l. 898/1970, salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle parti” e sono soggetti “alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.

5. Conclusioni

Può dirsi, in conclusione, che con la sentenza in commento è stato confermato l'orientamento secondo cui, specialmente a seguito della riforma del divorzio contenuta nella l. n. 74/1987, è stato fortemente valorizzato il ruolo dell'autonomia negoziale dei coniugi nella regolamentazione della crisi familiare.

In particolare, come sottolineato dalla dottrina, “nelle procedure di definizione della crisi familiare, l'autonomia privata costituisce fonte prevalente, destinata a dettare le condizioni per raggiungere una soluzione concordata dei conflitti, nei momenti di dissidio e di rottura”, in analogia a quanto avviene nello svolgimento della vita familiare, e l'autonomia privata dei coniugi può stabilire assetti patrimoniali futuri in vista della cessazione della vita coniugale al di fuori della mediazione e dell'omologa del

³¹ Cass., n. 18843/2024, cit.

³² Nel caso di specie, con l'accordo - contemporaneo al deposito del ricorso di divorzio congiunto - il marito si obbligava a versare alla moglie un importo mensile aggiuntivo rispetto al convenuto assegno di divorzio. Sicché la S.C. ha dovuto in realtà valutare un accordo avente natura integrativa dei coevi patti di divorzio, rientrando “a pieno titolo nell'oggetto del giudizio divorzile, in quanto espressamente diretto ad integrare l'assegno di divorzio”, ai fini della revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970.

giudice³³.

Si tratta, cioè, di una vera e propria sostituzione del modello legale degli effetti patrimoniali derivanti dalla condizione di coniugi o ex-coniugi con una regolamentazione negoziale degli stessi: sicché occorre stabilire quale sia lo statuto normativo di tali accordi compatibile con gli interessi *familiari* delle parti e degli altri componenti del gruppo, in termini di *giustizia* del contratto ed *equilibrio* degli effetti³⁴.

La soluzione che appare più adeguata è quella che - abbandonando il modello del ricorso alla nullità virtuale, che paradossalmente può favorire gli interessi della parte forte del contratto - fa leva sul carattere di contratti di durata o ad esecuzione differita degli accordi in questione, in coerenza con il “principio che attribuisce valore *rebus sic stantibus* agli accordi tra coniugi in sede di separazione o di divorzio (e che si desume dagli artt. 155, ult. comma, 156, ult. comma, c.c. e dall’art. 9, l. 1° dicembre 1970, n. 898, novellato; cfr. art. 710 c.p.c.)”³⁵, sul presupposto che - trattandosi di *relational contracts* - l’assetto divisato dalle parti è di per sé incompleto e mutevole, soprattutto quando fissato con notevole anticipo rispetto all’avverarsi della crisi familiare.

Il paradigma operativo cui fare riferimento attiene cioè al ruolo del potere correttivo del giudice - mediante il ricorso alla buona fede integrativa - sugli effetti del contratto, laddove il programma negoziale, in quanto riflesso di una disparità nell’ambito del rapporto, dia origine a una ripartizione di rischi ed oneri anomala rispetto al modello normale ricavabile dall’interpretazione adeguatrice degli indici legali, fondati sulla solidarietà temperata tra ex-coniugi, con ricadute sulle conseguenze della

³³ M.C. ANDRINI, *Convenzioni matrimoniali, accordi di separazione e di divorzio*, relazione tenuta durante il convegno di studi su *Un nuovo diritto di famiglia in Europa*, Corte di cassazione, 31 maggio 2005, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura decentrata della Corte di cassazione, testo disponibile nel sito della Corte di cassazione, 6 e ss. Il contributo sottolinea, in apertura, la rilevanza della rilettura del diritto familiare alla luce dell’art. 2 Cost., operata da giuristi come Pietro Rescigno, e della Carta costituzionale europea, sottoscritta a Roma il 29 ottobre 2004, ai fini del passaggio ad un’interpretazione in chiave di tutela prioritaria dei diritti individuali rispetto a quella dell’istituzione familiare. Evidenzia, in particolare, che la Carta dell’Unione abbandona le categorie di famiglia, genitori, prole come destinatarie di diritti e doveri, sancendo e regolamentando invece direttamente i diritti dell’individuo e così la sua posizione all’interno di ogni possibile tipo di famiglia espresso dalle trasformazioni delle relazioni familiari.

³⁴ In questi termini, condivisibilmente, A. ZOPPINI, *L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo*, cit., 227, e riferimenti ivi citati, cui si rinvia per l’ampiezza della ricostruzione. D’altro canto, si è da tempo rilevato come l’indifferenziazione dei soggetti presupposta, in via generale, dalla disciplina del contratto (derivata dal mito ottocentesco del soggetto astratto) avalla, nei fatti, la posizione di potere del contraente forte: cf. G. COTTURRI, *Potere contrattuale, analisi del fatto e qualificazione giuridica (un caso di acquisto di abitazione sulla carta)*, in *Democrazia e diritto*, 1974, 322 ss.

³⁵ Cf., ancora, A. ZOPPINI, *L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo*, cit., 234, anche per i riferimenti comparatistici e gli effetti fatti discendere in relazione a programmi contrattuali ad effetto estintivo.

crisi regolate direttamente dalla legge (art. 6, sesto comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898, come riformata dalla l. 6 marzo 1987, n. 74)³⁶.

La più ampia discrezionalità del giudice nel sindacato su accordi soggetti alla disciplina generale dei contratti si giustifica proprio sulla base del principio-cardine di uguaglianza tra i coniugi cui la disciplina familiare è ispirata nella regolamentazione delle questioni patrimoniali a convivenza familiare ormai cessata, in coerenza - peraltro - con la linea evolutiva della dottrina e della giurisprudenza in particolari casi di asimmetria tra gli operatori del mercato³⁷.

³⁶ *Ibidem*, 235 ss., ma con conclusioni parzialmente differenti da quelle cui si perviene nel testo.

³⁷ Cf., sul punto, le interessanti notazioni comparatistiche contenute ancora in A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, cit., 232, cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti, in ordine al "percorso argomentativo che nel sistema germanico... sorregge l'*Inhaltskontrolle* nei contratti afferenti agli interessi familiari", che "guarda appunto alla strutturale disparità nelle posizioni reciproche dei coniugi e trova il suo modello di riferimento più compiuto nel controllo sull'equilibrio contrattuale realizzato dal giudice nei contratti di massa. La giurisprudenza pratica tedesca aveva già compiuto il passo dal controllo sui contratti predisposti per una serie indefinita di rapporti al contratto individuale in una vicenda distante da quella che qui interessa (si trattava d'un contratto di fideiussione), ma cui fa costante riferimento la letteratura che si occupa dell'autonomia contrattuale nella famiglia...; oggi il giudice delle leggi, sulla medesima base, giustifica un intervento correttivo che pone nel nulla la regola voluta dalle parti, perché negoziata in condizione di patente disparità".